



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI ISCHIA**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 11/04/2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art.10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 40 del 14/08/2012, con decorrenza dal 01/09/2012.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale, case private situate nel territorio del Comune di Ischia, nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Ischia), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Ischia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata al comma precedente.

Art. 3
Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Ischia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Ischia.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a. i minori di età;
 - b. gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio presso il nostro territorio inviati dalle Autorità di Polizia per potenziare organico in considerazione dell'afflusso turistico dei mesi estivi;
 - c. i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INPS e INAIL e relativo accompagnatore previa documentazione da rilasciare in copia alla struttura ricettiva;
 - d. le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrocinate dal Comune con collaborazione delle associazioni di categoria.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento. E' graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nonché al periodo stagionale turistico considerato.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. I gestori devono riversare al Comune di Ischia le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - attraverso il modello F24 ordinario, compensando così le somme dovute a titolo di imposta con i diversi crediti riconosciuti al gestore dalle normative vigenti (con la Risoluzione 64/E, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 3936, 3937 e 3938, per consentire il versamento anche dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del d. lgs n. 23/2011, tramite modello ordinario F24);
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere di essere iscritti nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciandone quietanza;
- d) Comunicare, al Comune di Ischia esclusivamente tramite il portale telematico, entro 24 ore dall'arrivo:
 - Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre ad inviare, all'Ufficio Tributi del Comune di Ischia, entro il 15 di ogni mese, una comunicazione periodica riepilogativa, contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente, propedeutica al corretto versamento dell'imposta. La comunicazione periodica viene inviata al Comune esclusivamente tramite il portale telematico;
- e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- f) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune (obbligo di trasmissione di dichiarazione annuale introdotto dall'art. 180 del D.L. 34/2020);
- g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Ischia, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

Art. 8

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 20,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - nel caso di omessa o infedele dichiarazione mensile e/o annuale prodotta, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.

Art. 9 Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 10 e all'art. 8 comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
5. Trova applicazione per l'imposta di soggiorno quanto previsto al titolo VIII, dall'art. 45 all'art. 50, del Regolamento generale delle Entrate Tributarie, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 28.9.2020.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato,

previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 20,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è individuato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
3. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore è disciplinata dall'art 5 – quinquies del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021.

